



## REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 1204 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 20 dicembre 2024, collegato alla legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).

**OGGETTO: In merito alla proposta relativa al potenziamento e coordinamento del sistema dei monitoraggi e delle sanzioni.**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 3, commi 3 e 3 bis, e l'articolo 4, comma 1, lettere e), l), m), n), n bis), o), v) e z), dello Statuto;

Vista legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo Unico del turismo);

Considerato che:

- l'impianto della normativa del citato testo unico poggia su un sistema di vigilanza e sanzioni amministrative che permettono di intervenire in caso di violazioni;
- con particolare riferimento al titolo II, che riguarda le diverse strutture ricettive turistiche, il capo VII "Vigilanza e sanzioni" prevede, in capo ai comuni, la possibilità in ogni momento e, comunque, a seguito della presentazione della SCIA, di verificare d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva e di chiudere l'attività in varie ipotesi, salva la possibilità, in alcuni casi, di fissare un termine entro il quale l'interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente;
- possono essere anche irrogate sanzioni amministrative per le violazioni commesse; sanzioni, peraltro, innalzate in sede di emendamenti presentati durante la seduta della Commissione Seconda del 16 dicembre 2024;
- lo stesso dicasi per le locazioni turistiche di cui al titolo III, laddove lo stesso comune, anche ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 11, del d.l. 145/2023, convertito dalla l. 191/2023, effettua attività di vigilanza anche attraverso controlli in loco presso gli alloggi. Anche in questo caso, vi è la possibilità di irrogare sanzioni amministrative, ferme restando quelle di cui all'articolo 13 ter, comma 9, del menzionato d.l. 145/2023.

Visto come:

- il sistema di controllo e sanzionamento (con misure di tipo pecuniario e interdittivo) è diffuso lungo l'intero corpo della legge, riguardando anche gli stabilimenti balneari di cui al titolo IV ed in generale chiunque, ai sensi del titolo V (Obblighi di comunicazione e di pubblicità) titolare o gestore delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, non ottempera agli obblighi previsti;
- anche le agenzie di viaggio e turismo di cui al titolo VI sono soggette alla possibile chiusura dell'attività delle agenzie di viaggio e delle associazioni ed a sanzioni amministrative, al pari di chi esercita le "professioni turistiche" (guida turistica, guida ambientale, guida alpina, maestro di sci) di cui al titolo VII, con la prosecuzione dell'attività professionale che può essere vietata dal comune e sanzioni amministrative pecuniarie.

Valutato che:

- nel caso delle guide alpine e dei maestri di sci, la vigilanza sul Collegio regionale dei professionisti è esercitata dalla Giunta regionale, mentre è la Regione a riconoscere corsi di qualificazione professionale per accompagnatori turistici e guide ambientali;
- soprattutto in relazione alla prima parte della legge, il compito affidato ai comuni, soprattutto a livello di monitoraggio e controllo, oltre a richiedere un sistema di flusso informativo efficace e funzionante, impegna, per i controlli, una quantità di personale specializzato notevole, che attualmente i comuni non possono garantire;
- occorrerà quindi, al netto dell'acquisizione dei dati, che i controlli siano potenziati in termini di personale assegnato agli stessi, favorendo anche un coordinamento fra le diverse forze di polizia. Solo così sarà possibile, in maniera efficace anche in termini di deterrenza, contrastare il fenomeno degli affitti "al nero", ma anche quelle zone grigie in cui quanto effettuato non corrisponde a quanto dichiarato – è piuttosto diffuso, per

esempio, il fenomeno per cui, pur utilizzando piattaforme on line, gli affitti brevi sono poi concessi mediante il c.d. "passaparola" con il proprietario dell'immobile che, offrendo uno sconto, richiede pagamenti in contanti, senza dichiarare l'avvenuto affitto per lunghi periodi di tempo.

Considerando che lo scopo della proposta di legge è permettere chiarezza nel settore, sia per motivi di contrasto all'evasione fiscale sia per limitare il turismo incontrollato, l'uso abnorme delle infrastrutture, nonché per garantire sicurezza a chi prende una stanza o un appartamento in affitto, occorre portare a regime il sistema dei controlli;

Tutto quanto sopra visto e considerato;

Impegna  
il Presidente e la Giunta regionale

a prevedere, anche attraverso accordi fra diversi soggetti pubblici, ed uno scambio di dati, nonché attraverso collaborazioni nei controlli sul campo, un sistema potenziato che permetta di dare reale attuazione alla parte di monitoraggio, vigilanza e sanzioni prevista dalla l.r. 61/2024.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.*

IL PRESIDENTE  
Antonio Mazzeo